

Il concetto teoretico-giuridico di tutela della buona fama nel can. 220 del Codice di Diritto Canonico di  
Giovanni Paolo II  
Riassunto

Nel presente articolo, l'Autore considera le varie possibilità di costruire il concetto teoretico-giuridico di tutela della buona fama sulla base del can. 220, parte prima, mettendo a confronto il suddetto disposto con la teoria del diritto laico. Secondo l'Autore, nella teoria del diritto canonico, non si può assumere il concetto di diritti dell'uomo, perché corrisponderebbe a ridurre la volontà del legislatore ecclesiastico. Inoltre, non è possibile recepire i concetti dei diritti soggettivi, privati e pubblici, presenti nella dottrina del diritto laico, dal momento che il diritto canonico ha carattere e funzioni diverse dal diritto laico; quindi, l'applicazione della teoria del diritto soggettivo, in relazione alla difesa canonica del buon nome, ha un valore soltanto ideologico, e non pratico. Ne segue che la soluzione più ragionevole consista nella proposizione seguente: il buon nome è protetto nell'ordinamento canonico come diritto fondamentale del cristiano. E proteggere il buon nome del cristiano significa assicurargli, nell'ambito del diritto canonico, la tutela universale, propriamente per la dignità di ciascuno uomo che richiede la difesa e per la salvezza delle anime.